



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliand@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliand@pec.it
PEC GS: giudice.pugliand@pec.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 96 del 31 Ottobre 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

👤 Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepugliand@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.pugliand@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.pugliand@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.pugliand@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.pugliand@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.pugliand@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionecoppe.pugliand@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Relatore) e dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 7 Ottobre 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

nel procedimento

promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC, con atto di deferimento del 13 agosto 2024, prot. n. 4195/1050 pfi23-24/PM/vdb/mf, nei confronti dei deferiti:

- 1) sig. Francesco Moscelli, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. Corato Calcio 1946 A.S.D.;
- 2) la società U.S.D. Corato Calcio 1946 A.S.D.;

per rispondere:

- il sig. Francesco Moscelli della violazione degli artt. 4, comma 1 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Virtus Palese – Football Academy Andria del 7.4.2024, valevole per il campionato Under 16 regionale, nella tribuna dello stadio comunale di Palese (BA), partecipato ad una rissa colpendo con ripetuti calci e pugni un sostenitore della Football Academy Andria;
- la società U.S.D. Corato Calcio 1946 A.S.D., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Moscelli Francesco, come descritti nel capo di incolpazione.

FATTO

Il procedimento trae origine da una segnalazione trasmessa alla Procura federale, in data 8.4.2024, nella quale il dott. Giuseppe Elicio, Sostituto Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Barletta Andria e Trani, ha riferito di aver assistito ad atti di violenza durante la gara Virtus Palese-Football Academy, disputata il 7.4.2024, tra sostenitori presenti nella tribuna dello stadio comunale di Bari Palese. Ha precisato, inoltre, che la sua presenza sugli spalti era legata alla partecipazione alla gara del figlio, schierato nella squadra Football Academy Andria.

Secondo il denunciante il sig. Mongelli Francesco, tesserato per la società Corato Calcio 1946, presente anch'egli in tribuna per assistere alla partita del fratello Christian, giocatore della Virtus Palese, avrebbe rivolto "espressioni oscene" ad una sostenitrice dell'Andria e avrebbe compiuto atti di violenza - quali "pugni e calci" - contro un sostenitore della stessa squadra. Il denunciante ha inoltre ipotizzato che l'episodio potesse derivare da "premeditazione", considerati i presunti rapporti non amichevoli tra il padre dell'incolpato (sig. Fabio Moscelli) e la società calcistica andriese.

Durante le indagini il dott. Elicio, ascoltato dagli organi federali il 13.5.2024, ha confermato le accuse nei confronti del sig. Moscelli Francesco e ha dichiarato, inoltre, di averne identificato l'identità a posteriori, tramite una ricerca su internet. Ha definito, ancora, come "provocazione" il riferimento ai dissapori tra il padre del Moscelli e la società andriese, poiché tale legame non era supportato "da alcun dato oggettivo".

Sulla base delle dichiarazioni del dott. Elicio la Procura federale ha concluso che "a dare inizio alla rissa è stato il sig. Moscelli Francesco il quale, ad un iniziale spintone ricevuto da un genitore di un calciatore dell'Andria per intimidirlo, affinché terminasse di provocare ed insultare, ha reagito colpendo quest'ultimo con ripetuti calci e pugni, con l'intervento di almeno altri tre sostenitori locali", così addivenendo alla formulazione del capo d'incolpazione, nei termini sopra descritti.

All'udienza del 23 settembre 2024, alla presenza del sig. Moscelli Francesco e dell'Avv. Francesco Ronchi, in rappresentanza della Procura Federale, il Tribunale ha rilevato preliminarmente che l'ex società di appartenenza U.S.D. Corato Calcio 1946 A.S.D. aveva comunicato la data di udienza all'incolpato solo due giorni prima della convocazione. Considerata la violazione del diritto alla difesa, il dibattimento è stato rinviato all'udienza del 7 ottobre 2024, in conformità all'art. 93 comma 1, C.G.S..

In detta udienza sono intervenuti l'Avv. Francesco Ronchi per la Procura Federale e il sig. Francesco Moscelli, assistito dagli Avv. ti Attilio Altieri e Alberto Sica, costituitisi con memoria difensiva del 3 ottobre 2024.

Dopo ampia discussione, di cui è stato dato conto nel relativo verbale, la Procura Federale ha richiesto per il sig. Moscelli Francesco la squalifica di 10 giornate, da scontare nel campionato di competenza e un'ammenda di €. 800,00 per la U.S.D. Corato Calcio 1946 A.S.D. Gli Avv.ti Altieri e Sica hanno insistito per il proscioglimento del loro assistito.

Il Tribunale si è riservato la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti e le responsabilità attribuite al sig. Moscelli Francesco non trovano riscontro nelle risultanze processuali e probatorie, determinando il suo proscioglimento e, conseguentemente, quello dell'ex squadra di appartenenza.

L'episodio oggetto dell'indagine federale riguarda il comportamento dei sostenitori delle squadre, regolato dall'art. 62 C.G.S., per cui *"i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale, nonché dei commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni, che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara"*.

L'articolo citato contiene una specifica modalità per la gestione dei procedimenti disciplinari in tema di comportamenti dei tifosi, sancendo che solo determinati atti costituiscono valido avvio dell'azione disciplinare rappresentandone, quindi, una condizione essenziale ed imprescindibile. Viene inoltre imposto un termine rigoroso per la trasmissione di questi atti al Giudice sportivo, fissato per le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara.

In sostanza, la norma in esame attribuisce agli atti degli ufficiali di gara (compresi eventuali supplementi), alle relazioni della Procura federale, alle relazioni dei commissari di campo (ove designati), valore di vera e propria *condicio sine qua non* per l'avvio dell'azione disciplinare.

Il caso *de quo* esula dalla norma citata.

Nella fattispecie il procedimento non ha origine da alcuno degli atti previsti, ma è scaturito da una dichiarazione proveniente da un soggetto terzo, non legittimato alla segnalazione di comportamenti inappropriati dei sostenitori.

Il denunciante, infatti, non riveste il ruolo di arbitro, membro della Procura federale o commissario di campo, ma quello di Sostituto Giudice Sportivo, carica non contemplata dalla norma.

Di conseguenza, la sua denuncia assume il valore di una testimonianza inutilizzabile, in quanto esclusa dalla regola dell'art. 62 in materia di fonte d'indagine.

La giurisprudenza sportiva ammette la valenza probante di dichiarazioni di soggetti differenti da quelli già menzionati, purché istituzionalmente deputati - durante la gara - al mantenimento e al controllo dell'ordine pubblico e all'ulteriore condizione che le dichiarazioni siano trasfuse nei documenti ufficiali di gara, come evidenziato dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale, con decisione n. 66 del 7.12.2022, che ha attribuito efficacia ad una dichiarazione resa dal responsabile dell'ordine pubblico e della sicurezza, acquisita nell'imminenza dei fatti e riportata nei documenti ufficiali di gara, proprio perché *"soggetto istituzionalmente deputato al mantenimento ed al controllo dell'ordine pubblico"*.

Inoltre, anche a voler tralasciare l'inutilizzabilità della segnalazione in argomento, deve aggiungersi che il ruolo "genitoriale" del denunciante potrebbe, in generale, comprometterne la terzietà, come richiesto dall'art. 62 C.G.S..

L'ipotesi della carenza di terzietà è altresì suffragata dalle considerazioni inerenti l'ipotetica premeditazione del Moscelli - contenute nella segnalazione alla Procura Federale - che evidenziano situazioni di animosità nei confronti degli stretti congiunti del soggetto denunciato.

Pertanto il Tribunale ritiene che il materiale probatorio in atti non sia sufficiente a pervenire alla declaratoria di responsabilità del sig. Mongelli Francesco e, conseguentemente, della USD Corato Calcio 1946 ASD.

Per tali motivi il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, assolto l'obbligo motivazionale,

DELIBERA

- 1) di prosciogliere il tesserato Moscelli Francesco;
- 2) di prosciogliere la società U.S.D. Corato Calcio 1946 A.S.D.

Il Relatore
Avv. Livio COSTANTINO

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 31 Ottobre 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Relatore) e dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente), del sig. Mauro ZITO (Rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 21 Ottobre 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

- a) **deferimento n. 8077/1189 pfi23-24/PM/fl/mf a carico della società A.S.D. Real Mottola 2019 e dei tesserati D'Auria Giuseppe, Buttiglione Giacinto, Pulignano Giuseppe, Scarano Pasquale, Mastromarino Nicola e De Vincenzo Antonio.**

IL DEFERIMENTO

Con provvedimento del 30.09.2024, emesso nell'ambito del procedimento nr. 8077/1189 pfi23-24/PM/fl/mf, avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito alla condotta della società ASD Real Mottola Calcio 2019 che ha schierato, in occasione delle gare della stagione sportiva 2022-2023 successive alla pubblicazione della sanzione (Comunicato Ufficiale nr. 142 dell'01.06.2022 del Comitato Regionale Puglia) e sino alla data del 05.03.2023, il calciatore sig. DE VINCENZO ANTONIO in posizione irregolare, in quanto squalificato"*, il Sostituto Procuratore Federale e il Procuratore Federale Interregionale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia:

- il sig. **GIUSEPPE D'AURIA**, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Real Mottola Calcio 2019, per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 21 commi 1 e 2 del CGS per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Real Mottola Calcio 2019, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Antonio De Vincenzo di partecipare, nelle fila della società ASD Real Mottola Calcio 2019, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Prima Categoria, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 142 dell'01.06.2022 del Comitato Regionale Puglia: LATIANO – REAL MOTTOLA CALCIO 2019 del 2.10.2022, REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – CAROVIGNO del 9.10.2022, GIOVANI CRYOS – REAL MOTTOLA CALCIO 2019 del 16.10.2022, REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – IDEALE BARI del 23.10.2022, SAN VITO – REAL MOTTOLA CALCIO 2019 del 30.10.2022, REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – REAL SANNICANDRO del 9.11.2022, REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – SANTERAMO del 20.11.2022, ATLETICO PEZZE – REAL MOTTOLA CALCIO 2019 del 4.12.2022, REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – CASTELLANA del 8.12.2022, REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – RAGAZZI SPRINT del 18.12.2022, REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – GROTTAGLIE del 15.01.2023, REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – LATIANO del 22.01.2023, CAROVIGNO – REAL MOTTOLA CALCIO 2019 del 29.01.2023, REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – GIOVANI CRYOS del 12.02.2023, IDEALE BARI . REAL MOTTOLA CALCIO 2019 del 19.02.2023 e REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – SAN VITO del 26.02.2023;
- il sig. **GIACINTO BUTTIGLIONE**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società ASD REAL MOTTOLA CALCIO 2019, per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 21 commi 1 e 2 del CGS per avere lo stesso, in occasione delle gare: SAN VITO – REAL MOTTOLA CALCIO 2019 del 30.10.2022, REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – REAL SANNICANDRO del 9.11.2022, REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – SANTERAMO del 20.11.2022, ATLETICO PEZZE – REAL MOTTOLA CALCIO 2019 del 4.12.2022, REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – CASTELLANA del 8.12.2022, REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – RAGAZZI SPRINT del 18.12.2022, REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – GROTTAGLIE del 15.01.2023, REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – LATIANO del 22.01.2023, CAROVIGNO – REAL MOTTOLA CALCIO 2019 del 29.01.2023, REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – GIOVANI CRYOS del 12.02.2023, IDEALE BARI . REAL MOTTOLA CALCIO 2019 del 19.02.2023 e REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – SAN VITO del 26.02.2023, tutte valevoli per il campionato di Prima Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società REAL MOTTOLA CALCIO 2019 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. DE Vincenzo Antonio, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tali incontri nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 142 dell'01.06.2022 del Comitato Regionale Puglia;

- il sig. **GIUSEPPE PULIGNANO**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società ASD REAL MOTTOLA CALCIO 2019 per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 21 commi 1 e 2 del CGS per avere lo stesso, in occasione delle gare REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – CARIVIGNO DEL 09.10.22, REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – GROTTAGLIE DEL 15.10.22 e REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – LATIANO DEL 22.01.2023, tutte valevoli per il campionato di Prima Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società REAL MOTTOLA CALCIO 2019, nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. DE Vincenzo Antonio, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tali incontri, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 142 dell'01.06.2022 del Comitato Regionale Puglia;
- il sig. **PASQUALE SCARANO**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società ASD REAL MOTTOLA CALCIO 2019, per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 21 commi 1 e 2 del CGS per avere lo stesso, in occasione delle gare LATIANO - REAL MOTTOLA CALCIO 2019 del 02.10.22, REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – IDEALE BARI DEL 23.10.22 e CAROVIGNO - REAL MOTTOLA DEL 29.01.2023, tutte valevoli per il campionato di Prima Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società REAL MOTTOLA CALCIO 2019, nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. DE Vincenzo Antonio, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tali incontri, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunica Ufficiale n. 142 dell'01.06.2022 del Comitato Regionale Puglia;
- il sig. **NICOLA MASTROMARINO**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società ASD REAL MOTTOLA CALCIO 2019, per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 21 commi 1 e 2 del CGS per avere lo stesso, in occasione delle gare GIOVANI CRYOS - REAL MOTTOLA CALCIO 2019 del 16.10.22, REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – REAL SANNICANDRO DEL 09.11.22 e REAL MOTTOLA - SANTERAMO DEL 20.11.2022, tutte valevoli per il campionato di Prima Categoria , sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società REAL MOTTOLA CALCIO 2019, nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. DE Vincenzo Antonio, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tali incontri, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunica Ufficiale n. 142 dell'01.06.2022 del Comitato Regionale Puglia;
- il sig. **DE VINCENZO ANTONIO**, calciatore tesserato per la società ASD REAL MOTTOLA CALCIO 2019, per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 21 commi 1 e 2 del CGS per avere lo stesso partecipato, nelle fila delle squadre schierate dalla società ASD Real Mottola Calcio 2019, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Prima Categoria, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 142 dell'01.06.2022 del Comitato Regionale Puglia: LATIANO – REAL MOTTOLA CALCIO 2019 del 2.10.2022, REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – CAROVIGNO del 9.10.2022, GIOVANI CRYOS – REAL MOTTOLA CALCIO 2019 del 16.10.2022, REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – IDEALE BARI del 23.10.2022, SAN VITO – REAL MOTTOLA CALCIO 2019 del 30.10.2022, REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – REAL SANNICANDRO del 9.11.2022, REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – SANTERAMO del 20.11.2022, ATLETICO PEZZE – REAL MOTTOLA CALCIO 2019 del 4.12.2022, REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – CASTELLANA del 8.12.2022, REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – RAGAZZI SPRINT del 18.12.2022, REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – GROTTAGLIE del 15.01.2023, REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – LATIANO del 22.01.2023, CAROVIGNO – REAL MOTTOLA CALCIO 2019 del 29.012023, REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – GIOVANI CRYOS del 12.02.2023, IDEALE BARI . REAL MOTTOLA CALCIO 2019 del 19.02.2023 e REAL MOTTOLA CALCIO 2019 – SAN VITO del 26.02.2023.

LA FASE ISTRUTTORIA

Con nota del 07.06.2024, il Procuratore Federale Interregionale delegava all'attività requirente il Sostituto Procuratore Federale - che procedeva alla disamina dei fatti ed all'adozione dei provvedimenti necessari al caso *de quo*.

L'attività istruttoria svolta trae origine dalla segnalazione di posizione irregolare da parte del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia del 15.5.2024, relativa alla gara USD Latiano – ASD Real Mottola Calcio 2019 del 26.05.24, valevole per il campionato di Prima Categoria. Precisamente l'USD Latiano proponeva reclamo al G.S.T., rilevando la presenza di un calciatore in posizione irregolare - De Vincenzo Antonio - sul quale pendeva la squalifica per una gara a seguito di un provvedimento disciplinare rimediato nell'incontro: ASD LEVANTE AZZURRO – ATLETICO MARTINA 2012, in occasione della finale playoff del 29.05.2022, giusto Comunicato Ufficiale n. 142 dell'01.06.22.

L'USD Latiano eccepiva che la squalifica non fosse mai stata scontata dal De Vincenzo, né nella stagione 2022/2023 né in quella 2023/2024 e chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per l'ASD Real Mottola 2019.

Il Giudice Sportivo Territoriale decideva sul ricorso proposto dall'USD Latiano rigettandolo, poiché: *“il calciatore non avendo preso parte alla gara del 05.03.2023 Real Sannicandro – Real Mottola Calcio 2019, aveva di fatto scontato la squalifica, se pur tardivamente rispetto a quanto previsto dall'art. 21 del CGS”* e rimetteva gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.

La Procura Federale, dunque, acquisiva agli atti le distinte di gara e i referti arbitrali, relativi agli incontri valevoli per il campionato di Prima Categoria nella stagione sportiva di riferimento.

Inoltre, acquisiva agli atti i Comunicati Ufficiali n. 142 dell'01.06.2022 e n. 211 del 16.05.2024 del Comitato Regionale Puglia, nonché i fogli di censimento della società ASD Real Mottola Calcio 2019 per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, oltre alla posizione di tesseramento del calciatore De Vincenzo Antonio.

A seguito dell'attività istruttoria svolta, il Procuratore Federale Interregionale dava comunicazione della conclusione delle indagini. In data 30.09.2024 la Procura Federale procedeva ad emettere e notificare nei confronti di tutti i soggetti incolpati l'atto di deferimento ed i relativi allegati, demandando al Tribunale Federale Territoriale la fissazione dell'udienza per la discussione del procedimento disciplinare.

In conseguenza del deferimento il Presidente del T.F.T. fissava l'udienza per la discussione in data 21.10.2024.

Disposta la convocazione delle parti la società provvedeva ad inviare memoria difensiva ex art. 93 comma 1 del CGS. Nelle suddette memorie l'Avv. Chiacchio rimarcava la buona fede della società che, operando in ambito dilettantistico e non avendo esperienza relativamente a campionati di categorie superiori, ha assunto un comportamento scevro da dolo, riconducibile esclusivamente al livello amatoriale della categoria in cui milita la società in parola e il suo Presidente. Veniva richiesta l'applicazione dell'istituto della continuazione e sul quantum sanzionatorio di comminare 8 punti di penalizzazione per l'ASD Real Mottola Calcio 2019, 800 euro di ammenda per la società, nonché 8 mesi di inibizione per il sig. Giuseppe D'Auria, quale Presidente della società.

All'udienza del 21.10.2024 è intervenuto per Procura Federale l'Avv. Raffaele di Ponzio, il quale si riportava preliminarmente all'atto di deferimento e chiedeva l'inibizione per mesi 18 a carico del tesserato D'Auria Giuseppe, per mesi 9 a carico del tesserato Buttiglione Giacinto, per mesi 5 a carico dei tesserati Pulignano Giuseppe, Scarano Pasquale e Mastromarino Nicola, 18 giornate di squalifica per il calciatore De Vincenzo Antonio, da scontarsi nel campionato di competenza, la penalizzazione di 16 punti in classifica – da scontarsi nella stagione sportiva 2024/2025 – nonché l'ammenda di € 1.600,00 a carico della società ASD Real Mottola Calcio 2019.

Per la società interveniva l'avv. Pandolfi che, riportandosi alle memorie difensive, rilevava il ruolo dilettantistico della società, priva di scopo di lucro e che opera attivamente anche nel sociale.

Richiamava inoltre giurisprudenza endofederale specifica, in materia di utilizzo di calciatori in posizione irregolare per un numero di gare superiore a 5.

Il sig. De Vincenzo dichiarava di aver omesso di comunicare alla società la squalifica da scontare per mera dimenticanza, senza finalità ulteriori: chiedeva di ricevere una sanzione a termine anziché a giornate.

Interveniva anche il sig. Scarano, il quale dichiarava che il tesseramento del calciatore incriminato era avvenuto l'ultimo giorno utile previsto in calendario e che, per carenza di tempo e mera superficialità, i dirigenti della società avevano omesso di verificare la posizione del De Vincenzo.

Al termine della discussione il Tribunale ha dichiarato chiuso il dibattimento e riservato la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento finalizzato all'accertamento delle condotte disciplinari, istruito nei confronti dei soggetti incolpati ed in epigrafe indicati, non può non trovare riscontro *per tabulas* negli atti reperiti ed acquisiti nella fase istruttoria dalla Procura Federale. La fattispecie in esame, infatti, viene valutata sulla base di un quadro probatorio molto ampio: distinte di gara, referti arbitrali, Comunicati Ufficiali, fogli di censimento societari e tesseramento, tutti elementi che rendono evidente - in maniera incontrovertibile - la responsabilità di tutti i soggetti incolpati. Occorre però valutare l'ambito in cui le condotte si sono svolte.

L'ASD Real Mottola Calcio 2019 è una società che milita in un campionato dilettantistico e che svolge attività gratuitamente, senza finalità di lucro. A tale proposito occorre rilevare la mera superficialità con cui ha operato la stessa, attraverso i suoi dirigenti accompagnatori, il calciatore e il suo Presidente: schierare un calciatore con una squalifica da scontare in ben 16 gare, reiterando di fatto la stessa condotta, con tutte le conseguenze da essa scaturenti. Tali evidenze mettono però in risalto la buona fede, la superficialità e soprattutto l'assenza di dolo da parte di tutti i protagonisti della vicenda che ci occupa. Tale buona fede è più opportunamente riconducibile ed ascrivibile al ruolo amatoriale della predetta società, del suo presidente e collaboratori - che operano senza scopo di lucro e fattivamente nel sociale, anche tramite opere di volontariato.

Alla luce di quanto rilevato si rende applicabile l'istituto della buona fede e della continuazione, in forza del combinato disposto *ex artt.* 12 e 13 del CGS.

Con riferimento alla reiterazione delle condotte contestate, consistite nello schierare un calciatore in posizione irregolare - ovvero con la squalifica di una gara da scontare - in 16 incontri ripartiti tra le stagioni 2022/2023 e 2023/2024, ricorrono i presupposti applicativi per l'istituto della continuazione, trattandosi di fatto riconducibile ad un unico fenomeno, una sorta di *unicum fattuale*.

Relativamente al quantum, appare dirimente richiamare la pronuncia della C.F.A. del 02.06.2023 che, con riferimento ad una fattispecie le cui condotte possono dirsi sovrapponibili, ha statuito: ***“è necessario che il giudice valuti con prudenza il singolo caso concreto, sulla scorta dei precedenti e del sistema: nella difformità dei precedenti, anche al Collegio di Garanzia dello Sport, è indispensabile - in applicazione del principio del c.d. gradualismo sanzionatorio, che postula una proporzione tra il fatto e la relativa sanzione e, in omaggio, a un onere di coerenza - porsi nel solco delle più recenti e, confrontabili decisioni della Corte Federale di Appello (CFA Sez. I, n. 7/2022 -2023).***

L'art. 11 comma 2 C.G.S. stabilisce che ogni società che faccia partecipare ad una gara un giocatore privo dei titoli e dei requisiti richiesti incorre nella sanzione della penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbia partecipato quest'ultimo - nonché ad un'ammenda di euro 100,00.

Una simile valutazione però potrebbe portare all'applicazione cumulativa delle sanzioni previste per ogni singola violazione, pervenendo di fatto a delle sanzioni finali che si porrebbero in stridente contrasto con l'ambito calcistico dilettantistico e amatoriale in cui gravita l'ASD Real Mottola Calcio 2019, venendo meno il carattere equitativo cui è volto il processo sportivo.

Sul punto, la C.F.A. - in un caso analogo - ha ritenuto congruo che: ***“quando il numero delle gare in cui sia stato impiegato il calciatore in posizione irregolare sia superiore a 5, per le ulteriori violazioni: la misura della sanzione da comminare possa essere ridotta - apprezzate le circostanze del caso - secondo una percentuale fissata approssimativamente fra il 20% e il 30%; più sensibile diminuzione, non superiore comunque al 50%, possa essere disposta per la penalizzazione in classifica là dove, come nei casi in questione, in ordine all'ammenda, avendo riguardo delle ridotte capacità patrimoniali delle società dilettantistiche, la mitigazione possa giungere sino ad un abbattimento del 50%” (C.F.A., SS UU, n. 67/2022/2023).***

In forza del richiamato arresto giurisprudenziale della C.F.A. - nonché dall'applicazione degli artt. 12, comma 2, e 13, comma 3, del C.G.S. – il Tribunale è indotto all'irrogazione di sanzioni eque, congrue e proporzionate, di seguito indicate:

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, assolto l'obbligo di motivazione e definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- 1) di comminare al tesserato D'Auria Giuseppe l'inibizione per mesi 12;
- 2) di comminare al tesserato Buttiglione Giacinto l'inibizione per mesi 6;
- 3) di comminare al tesserato Pulignano Giuseppe l'inibizione per mesi 3;
- 4) di comminare al tesserato Scarano Pasquale l'inibizione per mesi 3;
- 5) di comminare al tesserato Mastromarino Nicola l'inibizione per mesi 3;
- 6) di comminare al tesserato De Vincenzo Antonio la squalifica per mesi 3;
- 7) di comminare alla società A.S.D. Real Mottola 2019 la penalizzazione di 8 punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024/2025, nonché l'ammenda di € 800,00.

Il Relatore
Avv. Maria Giulia COLETTO

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 31 Ottobre 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 31/10/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci